



Bruxelles, 2.2.2016  
COM(2016) 39 final

ANNEXES 1 to 5

**ALLEGATI**

**della proposta di**

**Regolamento**

**del Parlamento europeo e del Consiglio  
sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008**

## ALLEGATO I

### Composti e miscele del mercurio di cui agli articoli 3 e 4

#### *Composti del mercurio:*

(I) Cloruro di mercurio ( $\text{Hg}_2\text{Cl}_2$ , CAS RN 10112-91-1)

(II) Ossido di mercurio ( $\text{HgO}$ , CAS RN 21908-53-2)

Cinabro

#### *Miscela:*

miscela di mercurio con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari ad almeno il 95% peso/peso;

## ALLEGATO II

### Prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'articolo 5

#### Parte A — Prodotti con aggiunta di mercurio

<p>1. Pile, ad eccezione delle pile a bottone all'ossido di argento e zinco con un tenore di mercurio &lt;2% e pile a bottone zinco-aria con un tenore di mercurio &lt; 2%</p>
<p>2. Interruttori e relè, ad eccezione dei ponti per la misurazione della capacitance e delle perdite ad elevata accuratezza e degli interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (tenore massimo di mercurio pari a 20 mg di mercurio per ponte, interruttore o relè).</p>
<p>3. Lampade fluorescenti compatte per usi generali di illuminazione <math>\leq 30</math> watt con un tenore di mercurio superiore a 5 mg per bruciatore.</p>
<p>4. Le seguenti lampade fluorescenti lineari (LFL) per usi generali di illuminazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) a trifosfori &lt; 60 watt con un tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampadina;</li><li>(b) a fosfori alosfosfati <math>\leq 40</math> watt con un tenore di mercurio superiore a 10mg per lampada.</li></ul>
<p>5. Lampade al vapore di mercurio ad alta pressione (HPMV) per usi generali di illuminazione.</p>
<p>6. Le seguenti lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per display elettronici con aggiunta di mercurio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) lampade corte (<math>\leq 500</math> mm) con tenore di mercurio superiore a 3,5 mg per lampada</li><li>b) lampade medie (<math>&gt; 500</math> mm e <math>\leq 1\ 500</math> mm) con tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampada;</li><li>c) lampade lunghe (<math>&gt; 1\ 500</math> mm) con tenore di mercurio superiore a 13 mg per lampada</li></ul>
<p>7. Prodotti cosmetici contenenti mercurio e suoi composti, tranne i casi speciali di cui all'allegato V, n. 17, del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.</p>
<p>8. Pesticidi, biocidi e antisettici topici.</p>
<p>9. I seguenti dispositivi di misurazione non elettronici sono disponibili nei casi in cui non esistano adeguate alternative prive di mercurio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) barometri;</li><li>b) igrometri;</li><li>c) manometri;</li></ul>

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

d) termometri;

e) sfigmomanometri;

Questa voce non comprende i seguenti dispositivi di misurazione:

(a) dispositivi di misurazione non elettronici installati in attrezzature su larga scala o quelli utilizzati per misurazioni di alta precisione;

(b) dispositivi di misurazione risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007;

(c) dispositivi di misurazione esposti al pubblico a fini storici e culturali.

## **Parte B — Ulteriori prodotti esclusi dall'elenco di cui alla parte A del presente allegato**

Interruttori e relè, lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per i display elettronici e dispositivi di misura, se utilizzati per sostituire un componente di un'attrezzatura più ampia e purché non esistano alternative fattibili prive di mercurio per tale componente, a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> e della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).

<sup>3</sup> Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

## ALLEGATO III

### Obblighi relativi al mercurio applicabili ai processi di produzione

#### **Parte I: divieto di utilizzo del mercurio e dei suoi composti nei processi di fabbricazione**

- (a) dal 1° gennaio 2019: produzione di acetaldeide
- (b) dal 1° gennaio 2019: produzione di cloruro di vinile monomero

#### **Parte II: processi di fabbricazione soggetti a restrizioni nell'uso e nelle emissioni del mercurio e dei suoi composti**

##### *Produzione di metilato o di etilato di sodio o di potassio*

La produzione di metilato o di etilato di sodio o di potassio deve avvenire in conformità alle seguenti prescrizioni:

- divieto dell'uso di mercurio derivante da estrazione primaria;
- riduzione delle emissioni dirette e indirette di mercurio e di composti del mercurio nell'aria, nell'acqua e nel suolo in termini di tonnellate di sostanze prodotte pari al 50% entro il 2020 rispetto ai livelli del 2010; e
- alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la capacità degli impianti che utilizzano mercurio e suoi composti per la produzione di metilato o etilato di sodio o di potassio e che erano in funzione prima di tale data non deve aumentare e non saranno autorizzati nuovi impianti.

## ALLEGATO IV

### Contenuto del piano nazionale relativo all'estrazione artigianale e su piccola scala dell'oro di cui all'articolo 9

Il piano nazionale comprende le informazioni seguenti:

- (a) obiettivi nazionali e obiettivi di riduzione;
- (b) misure per l'eliminazione di:
  - i) amalgami di minerale grezzo;
  - ii) combustione all'aria aperta di amalgami o di amalgami trattati;
  - iii) combustione di amalgama nelle zone residenziali; e
  - iv) lisciviazione al cianuro in sedimenti, minerali o sterili cui è stato aggiunto mercurio, senza prima eliminarlo;
- (c) misure per agevolare la formalizzazione o la regolamentazione del settore delle attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;
- (d) stime di base delle quantità di mercurio e delle pratiche utilizzate nel settore dell'estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala nel proprio territorio;
- (e) strategie di promozione della riduzione delle emissioni e dei rilasci di mercurio, e dell'esposizione a questa sostanza, dell'attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;
- (f) strategie per la gestione del commercio e la prevenzione della diversione del mercurio e dei composti di mercurio da fonti nazionali e estere destinati ad essere utilizzati nelle attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;
- (g) strategie per coinvolgere le parti interessate nell'attuazione e lo sviluppo continuo del piano d'azione nazionale;
- (h) una strategia di sanità pubblica relativa all'esposizione al mercurio dei lavoratori delle miniere d'oro artigianali e su piccola scala e delle loro comunità, che dovrebbe includere, tra l'altro, la rilevazione di dati sanitari, la formazione degli operatori sanitari e una campagna di sensibilizzazione attraverso delle strutture sanitarie;
- (i) strategie per prevenire l'esposizione delle popolazioni vulnerabili, in particolare i bambini e le donne in età fertile (soprattutto le donne in stato di gravidanza) al mercurio utilizzato nelle attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;
- (j) strategie per fornire informazioni ai lavoratori delle miniere d'oro artigianali e su piccola scala e alle comunità interessate;
- (k) un calendario per l'attuazione del piano d'azione nazionale.

**ALLEGATO V**  
**Tavola di concordanza**

<b>Regolamento (CE) n. 1102/2008</b>	<b>Il presente regolamento</b>
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1, primo comma
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 2	Articolo 11
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma	–
Articolo 3, paragrafo 2	–
Articolo 4, paragrafo 1	–
Articolo 4, paragrafo 2	–
Articolo 4, paragrafo 3	–
Articolo 5, paragrafo 1	–
Articolo 5, paragrafo 2	–

Articolo 5, paragrafo 3	–
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 4	–
Articolo 7	Articolo 14
Articolo 8, paragrafo 1	–
Articolo 8, paragrafo 2	–
Articolo 8, paragrafo 3	–
Articolo 8, paragrafo 4	–
Articolo 8, paragrafo 5	–
Articolo 9	–